

17903/14



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 27288/2007

R.G.N. 28333/2007

R.G.N. 31431/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI

- Presidente -

Cron.

17903

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Rep.

3119

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Ud. 03/04/2014

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere -

PU

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27288-2007 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO COVIN - CONSORZIO VOLONTARIO
INERTI (P.I. 00410730618), in persona del Curatore
avv. RAFFAELE GOLLUSCIO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo STUDIO PROF. AVV.
LICCARDO LANDOLFI & ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dall'avvocato ACTIS GIOVANNI, giusta procura
a margine del ricorso;

2014

774

- ricorrente -

contro

Fallimenti

AVV

GANGUZZA FRANCESCO ANTONIO (C.F. GNGFNC45S16G348S),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO
75, presso l'avvocato BARENGHI ANDREA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;

- **controricorrente** -

sul ricorso 28333-2007 proposto da:

ALBANESE DONATO (C.F. LBNDNT49B07G9640),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI
10, presso l'avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA,
rappresentato e difeso dall'avvocato DE MAIO CARLO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

contro

CURATELA FALLIMENTO COVIN - CONSORZIO VOLONTARIO
INERTI;

- **intimata** -

sul ricorso 31431-2007 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO COVIN - CONSORZIO VOLONTARIO
INERTI (P.I. 00410730618), in persona del Curatore
avv. RAFFAELE GOLLUCCIO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo STUDIO PROF. AVV.
LICCARDO LANDOLFI & ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dall'avvocato ACTIS GIOVANNI, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale-

contro

ALBANESE DONATO (C.F. LBNDNT49B07G9640),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI
10, presso l'avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA,
rappresentato e difeso dall'avvocato DE MAIO CARLO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n. 2583/2006 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/04/2014 dal Consigliere
Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ACTIS che ha
chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato GANGUZZA
FRANCESCO ANTONIO, con delega, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso curatela, rigetto del ricorso
Albanese, assorbito il ricorso incidentale.

Svolgimento del processo


Con separati atti di citazione, il Fallimento del COVIN Consorzio Volontario Inerti, dichiarato con sentenza del 3 giugno 1996 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, convenne in giudizio l'avvocato Francesco Antonio Ganguzza, l'avv. Giulia Guida quale erede dell'avv. Agostino Guida, il dott. Gennaro Navarro, il dott. Donato Albanese ed il dott. Francesco Di Lauro, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori i pagamenti effettuati dal Consorzio poi fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento in favore di ciascuno dei convenuti, con le conseguenti condanne restitutorie. I convenuti si costituirono chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunite le cause, con sentenza resa nell'ottobre 2003 accolse le domande, condannando -fra gli altri- il Ganguzza al pagamento di € 43.575,86 e l'Albanese al pagamento di € 24.394,06.


Ganguzza, Guida, Navarro e Albanese proponevano separati appelli, cui resisteva la Curatela. La Corte d'appello di Napoli, riuniti i procedimenti, con sentenza depositata il 3 agosto 2006 ha accolto i

gravami proposti da Ganguzza, Guida e Navarro rigettando le domande proposte nei loro confronti dal Fallimento COVIN; ha dichiarato invece inammissibile l'appello proposto dall'Albanese.

La Corte distrettuale, per quanto qui ancora rileva, ha accolto le censure del Ganguzza avverso le valutazioni del primo giudice in ordine alla prova per presunzioni della conoscenza, da parte dell'appellante alle date di ricezione dei pagamenti, dello stato di insolvenza del COVIN, rilevando: -che l'unica circostanza dedotta dal Fallimento e posta a base della sentenza di primo grado, e cioè la notificazione al Consorzio -assistito dallo stesso avvocato Ganguzza- di numerosissime ingiunzioni di pagamento e di conseguenti atti di precetto da parte di ex dipendenti, non era caratterizzata dai requisiti della univocità e della gravità, tenuto conto essenzialmente che le pretese sottostanti alla maggior parte di tali ingiunzioni (notificate nel 1993) erano state successivamente, a seguito delle opposizioni curate dal Ganguzza e delle relative transazioni concluse, oggetto di rinuncia, e che di altro gruppo di ingiunzioni (notificate nel 1996) non era provata la conoscenza da parte del predetto alla data di ricezione dell'ultimo pagamento; -che l'allegazione



per la prima volta in appello dell'ulteriore circostanza costituita dall'aver il Ganguzza assistito il COVIN anche nelle azioni di sfratto per morosità promosse dal Di Lauro, proprietario dell'immobile in cui il consorzio aveva sede (azioni dalle quali erano originati i pagamenti eseguiti in favore di quest'ultimo, oggetto della sentenza di revoca), era da ritenere inammissibile, essendo precluso ogni ampliamento del *thema decidendum* e del *thema probandum* successivo alla scadenza dell'ultimo termine fissato a tal fine dall'art.183 comma 5 cod.proc.civ.; -che tale preclusione non poteva ritenersi superata per effetto dell'intervenuta riunione dei giudizi, disposta in primo grado dopo l'udienza di cui all'art.184 cod.proc.civ., perchè le cause riunite per connessione mantengono la loro autonomia; né il Ganguzza aveva l'onere di impugnare la statuizione del primo giudice sulla utilizzabilità in ciascuna delle cause riunite dei documenti prodotti solo in una delle cause stesse prima della riunione, giacchè la sentenza di primo grado non aveva utilizzato contro di lui documenti prodotti in altra delle cause riunite, avendo ritenuto provata la sua *scientia decoctionis* esclusivamente in base alla sua



conoscenza delle numerose ingiunzioni ed atti di precetto degli ex dipendenti.

La Corte ha invece dichiarato inammissibile l'appello proposto da Donato Albanese -già liquidatore volontario del Consorzio- osservando che delle due *rationes decidendi* esposte nella sentenza di primo grado a sostegno dell'accertamento in ordine alla sua consapevolezza dello stato di insolvenza del Consorzio alle date di ricezione dei pagamenti -cioè l'essere egli, da un lato, destinatario di tutte le informazioni finanziarie ed economiche dell'Ente in ragione della carica rivestita, ed avere d'altro lato avuto sicura conoscenza sia di tutti i decreti ingiuntivi e dei precetti sia delle procedure di sfratto- il suo atto di appello aveva contestato genericamente solo la prima, ignorando completamente la seconda, al pari della ritenuta utilizzabilità contro di lui delle prove documentali raccolte in un altro dei giudizi riuniti. Essendo tali statuizioni non impugnate sufficienti a fondare da sole la prova presuntiva della sua *scientia decoctionis*, la corte di merito ha quindi ritenuto l'appello dell'Albanese inidoneo a rimuovere la soccombenza del medesimo.

Avverso questa sentenza il Fallimento Covin ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste con


controricorso Francesco Antonio Ganguzza. Donato Albanese ha a sua volta proposto separato ricorso, cui resiste il Fallimento Covin con controricorso e ricorso incidentale. Il Fallimento COVIN e Donato Albanese hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione

1. Si impone, innanzitutto, a norma dell'art.335 cod.proc.civ., la riunione dei distinti ricorsi aventi ad oggetto la medesima sentenza.
2. Il ricorso del fallimento Covin avverso il rigetto della domanda nei confronti del Ganguzza è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.67 comma 2 l.f. e 2727-2729 cod.civ.), sostenendo: a) che anche un solo indizio è sufficiente a costituire la prova presuntiva della *scientia decoctionis*, purchè grave e preciso; b) che nella specie costituisce idoneo elemento presuntivo a tal fine la richiesta di ammissione dei dipendenti dell'imprenditore al trattamento di integrazione salariale previsto dalla Cassa Integrazione Guadagni. Lamenta anche un vizio di motivazione, senza però esporre alcuna sintesi (come invece avrebbe dovuto a norma dell'art.366 bis cod.proc.civ., vigente al

momento della pubblicazione della sentenza impugnata) del fatto controverso.

Ritiene il Collegio che le denunciate violazioni di norme di diritto non sussistono. La sentenza impugnata non ha affermato che un solo indizio non sarebbe sufficiente a integrare la prova presuntiva, ha invece ritenuto in concreto priva dei requisiti di gravità e univocità la circostanza della conoscenza dei numerosi decreti ingiuntivi e atti di precetto emessi nel 1993; ed ha escluso la rilevanza della circostanza della emissione nel 1996 di altri decreti ingiuntivi su istanza di dipendenti COVIN in Cassa Integrazione Guadagni perché non ha ritenuto sussistente la prova della conoscenza da parte del Ganguzza di tali decreti in data anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria. E poiché il giudizio in concreto sul valore indiziario di una o più circostanze, dovendo apprezzarsi nel contesto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può a tal riguardo porsi una questione di diritto; né può richiedersi a questa Corte, senza violare i limiti del controllo di legittimità, il riesame del valore indiziario di una specifica circostanza (quella relativa alla intervenuta richiesta di ammissione del COVIN alla



AMW

C.I.G.S.) che la Corte di merito ha esaminato (cfr.pagg.15-17 sentenza).

2.2. Con il secondo motivo il fallimento COVIN denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.183, 274, 345, 115 c.p.c. e 67 comma 2 l.fall. Si duole anche di un vizio di motivazione, senza però specificare il fatto controverso al quale tale vizio si riferirebbe. Sostiene: a)che il divieto di cui all'art.345 cod.proc.civ. non si estende alla allegazione di fatti non dedotti in primo grado (nella specie, la conoscenza da parte del Ganguzza della esistenza di procedure di sfratto per morosità instaurate dal Di Lauro, allegata nel distinto giudizio di revocatoria dei pagamenti ricevuti da quest'ultimo, riunito in primo grado con quello nei confronti del Ganguzza dopo l'udienza di cui all'art.184 cod.proc.civ.); b)che i documenti e le prove ritualmente prodotti e raccolti in un giudizio tra le medesime o altre parti sono automaticamente utilizzabili in quanto confluiti automaticamente nel procedimento riunito ex art.274 cod.proc.civ. a detto giudizio, con conseguente possibilità per il giudice di esaminarli, anche nel giudizio di appello, al fine di trarne elementi utili a fondamento del suo

convincimento; c) che il principio del contraddittorio va rispettato nella acquisizione delle prove nel giudizio in cui la produzione e l'espletamento avviene, e in tal caso tali prove sono automaticamente utilizzabili anche nel giudizio successivamente riunito; d) che le procedure di sfratto per morosità possono costituire idonei elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza.

Anche queste doglianze non meritano accoglimento. Quanto alla prima, si osserva che non rientra tra le ragioni della censurata statuizione il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ.: non è in base a tale norma che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la allegazione in appello di fatti non allegati in primo grado, avendo invece (rettamente) affermato che tale ampliamento del *thema decidendum* - e quindi del *thema probandum* -, in quanto successivo alla scadenza dell'ultimo termine previsto a tal fine dall'art. 183 comma 5 cod. proc. civ., era impedito dalla maturata preclusione posta da tale norma. La cui interpretazione implicitamente offerta dalla corte d'appello (nel senso della sua definitività, e quindi della sua perdurante efficacia anche nel giudizio di merito di secondo grado), peraltro condivisibile (cfr. ex multis: Cass. n. 3506/12; n. 4238/11; n. 9323/04),

non è stata comunque specificamente censurata dal
ricorrente. Così come non risulta specificamente
censurata l'ulteriore (condivisibile) affermazione del
giudice di appello secondo la quale la suddetta
preclusione all'ampliamento dei rispettivi temi di
indagine formatasi nelle varie cause instaurate contro
soggetti distinti non può ritenersi superata dalla
riunione di tali cause, successiva al maturarsi della
preclusione stessa: con la seconda e la terza
doglianza viene infatti posta la distinta questione
relativa alla utilizzabilità nel giudizio contro il
Ganguzza, in conseguenza della riunione, delle prove
offerte nel giudizio contro il Di Lauro.
Utilizzabilità che rettamente la Corte di merito ha
escluso non solo in conseguenza della inammissibilità
dell'ampliamento del tema di indagine (il giudice non
può tener conto della prova di una circostanza che non
sia stata tempestivamente allegata: cfr. Cass.
n.9323/04 e n.3506/12 citate), ma anche perchè si
porrebbe in contrasto con i principi costituzionali
del giusto processo, in particolare con il principio
del contraddittorio, consentire ad una parte -ormai
decaduta dalla facoltà di introdurre nel giudizio la
prova- di aggirare tale preclusione per effetto della
successiva riunione dei giudizi, che peraltro non

comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi riuniti (cfr. Cass.n.19652/04; n.24086/10). Né può in contrario addursi che la prova era stata ritualmente prodotta nel giudizio contro il Di Lauro, poi riunito con quello contro il Ganguzza: ciò che rileva è l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata (cfr. Cass.n.11555/13; n.23132/04; n.16069/01), sì che le prove formatesi in altro giudizio, ove inammissibilmente acquisite dopo il compimento dei termini di preclusione, non sono utilizzabili.

Quanto poi alla quarta doglianza, essa -oltre a restare assorbita nelle statuizioni che precedono, si palesa comunque inammissibile, in quanto vertente su questione -circa il valore da attribuire ad un elemento presuntivo ai fini della scientia *decoctionis*- che è riservata alla cognizione del giudice di merito.

2.3. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art.345 cod.proc.civ. (oltre che il vizio di motivazione) sotto l'ulteriore profilo secondo il quale i documenti prodotti dalla Curatela nel giudizio contro il Di Lauro dovevano ritenersi indispensabili e

quindi la loro produzione in appello nei confronti del Ganguzza era ammissibile. Da un lato, la sentenza impugnata ha rettamente precisato di ritenere superfluo affrontare la questione dell'ammissibilità della nuova produzione in appello di documenti finalizzati a provare circostanze di fatto inammissibilmente allegate; dall'altro, sarebbe comunque inammissibile la richiesta al giudice di legittimità di decidere sulla questione riservata al merito- relativa alla sussistenza o non del requisito della indispensabilità di prove nuove nel giudizio di appello.

3. Il ricorso proposto da Donato Albanese è inammissibile. L'atto invero non contiene un'articolazione di separati motivi riferiti alle ipotesi tipologiche indicate nell'art.360 cod.proc.civ., bensì un insieme eterogeneo e confuso di argomenti, tra i quali peraltro non compare la specifica indicazione delle eventuali censure che egli abbia proposto nel processo di appello contro le statuizioni della sentenza di primo grado sulla prova indiziaria derivante dalla conoscenza delle azioni di sfratto per morosità e sulla utilizzabilità nei suoi confronti delle risultanze dei relativi documenti probatori allegati nel giudizio contro il Di Lauro.

Censure sulla cui mancanza la Corte di merito ha basato la statuizione di inammissibilità, per difetto di interesse, del gravame proposto dal ricorrente.

4. E' infine assorbito nella statuizione che precede il ricorso incidentale proposto dal fallimento COVIN, con il quale vengono riproposte nei riguardi dell'Albanese le considerazioni già svolte nel ricorso contro il Ganguzza sulla idoneità di alcune circostanze a fondare la prova indiretta della *scientia decoctionis*.

5. Le spese seguono la rispettiva soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto dal Fallimento COVIN nei riguardi di Francesco Ganguzza e dichiara inammissibile il ricorso proposto da Donato Albanese, assorbito il ricorso incidentale del Fallimento COVIN; condanna il Fallimento COVIN al rimborso in favore del Ganguzza delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi € 7.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge; condanna altresì l'Albanese al rimborso in favore del Fallimento COVIN delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi €


2.700,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 aprile 2014.

L'estensore



Il presidente



**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**
IL 13 AGO 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea BIANCHI